

20507/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 21/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GIORDANO
- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. GIACOMO ROCCHI
- Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA N. 1111/2015
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 21427/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAPONERA PAOLO N. IL 15/12/1979
CAPONERA ROSITA N. IL 26/10/1974

avverso l'ordinanza n. 281/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 14/01/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *A. Galea*, che ha chiesto
il riperito del ricorso;

27

Udit i difensor Avv.;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 14 gennaio 2014 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del decreto di confisca emesso ai sensi dell'art. 12 *sexies* legge n.356 del 1992 (e succ.mod.) in sede esecutiva (art. 676 cod.proc.pen.) in data 22 febbraio 2012 nei confronti di Caponera Paolo, Caponera Rosita e Praticò Antonia.

Il motivo della dichiarazione di inammissibilità è ravvisato dalla Corte territoriale nell'assenza di «argomentazioni nuove» rispetto a quelle contenute in precedente atto di opposizione (ai sensi dell'art. 667 co.4 cod.proc.pen.) che era stato dichiarato inammissibile per tardività, con provvedimento emesso in data 20 giugno 2012 (impugnato con ricorso per cassazione, ricorso che dava luogo a declaratoria di inammissibilità emessa dalla VII Sezione di questa Corte in data 17 aprile 2013).

Tale assenza di motivi nuovi viene considerata un dato del tutto preclusivo a rivalutazioni del merito della decisione di confisca.

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto - a mezzo del difensore - ricorso per cassazione Caponera Paolo e Caponera Rosita.

Nel ricorso si deduce erronea applicazione degli artt. 630, 649 cod.proc.pen. e 12 *sexies* l.356/'92 nonché vizio di motivazione.

I ricorrenti contestano in fatto e in diritto la ritenuta esistenza della preclusione derivante dalla pregressa dichiarazione di inammissibilità della opposizione avverso l'originario decreto di confisca.

Nel caso in esame il decreto di confisca è stato emesso in fase esecutiva e senza contraddittorio, non già all'esito del processo penale contenente la statuizione di condanna per il delitto/presupposto.

Inoltre la inammissibilità della proposta opposizione non è dipesa da valutazione dei suoi contenuti (allegazioni in fatto non considerate nel decreto di confisca) ma dalla tardività del deposito.

A fronte di tali particolari condizioni di fatto, non poteva essere opposto alcun effetto preclusivo posto che è mancata ogni valutazione di merito circa i contenuti dell'atto di opposizione.

Trattandosi di elementi - in tesi - idonei a rendere illegittima *ex tunc* la statuizione di confisca, gli stessi andavano esaminati in chiave di «revoca» del provvedimento ablatorio formalmente definitivo.

RT

2.1 I ricorrenti, anche al fine di replicare ai contenuti della requisitoria scritta del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte - che si è espresso per il rigetto del ricorso - hanno depositato ulteriore memoria in data 24 marzo 2015.

In tale atto si riproduce la sequenza delle decisioni intervenute in sede di merito - tutte in fase esecutiva - e si ribadisce l'assenza dell'effetto preclusivo alla rivalutazione dei presupposti in fatto della confisca.

Si compie esplicito riferimento al precedente rappresentato da Sez. I n. 4196 del 9.1.2009 a sostegno della applicabilità alla confisca «estesa» di cui all'art. 12 *sexies* l.356/'92 dei principi elaborati in tema di revoca della confisca di prevenzione, con la conseguenza della «revocabilità» della statuizione lì dove gli elementi di fatto allegati non siano mai stati oggetto di valutazione (come nel caso in esame).

Qui la mancata valutazione degli elementi di fatto tesi a prospettare la legittima provenienza dei beni confiscati è dipesa dalla natura formale della inammissibilità dell'atto di opposizione (per tardività).

Non potrebbe, dunque, opporsi la identità dei contenuti tra atto di opposizione e successiva richiesta di revoca, essendo appunto mancata la valutazione di tali elementi.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le considerazioni che seguono.

3.1 Una prima precisazione appare necessaria.

Il decreto di confisca ex art. 12 *sexies* l.356/'92 e succ.mod. è stato effettivamente emesso - nel caso in esame - in epoca successiva al passaggio in giudicato della decisione relativa alla esistenza del reato-presupposto, ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen. (senza previo contraddittorio).

Come è noto, l'emissione in sede esecutiva della statuizione in tema di «confisca estesa» è stata ritenuta possibile (a scioglimento di un contrasto giurisprudenziale) dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 29022 del 17 luglio 2001, ric. *Derouach* .

Proprio in detta decisione - che per linearità e chiarezza conviene riportare per stralcio - è espressa una decisa «valorizzazione» del meccanismo procedurale della opposizione di cui all'art.667 co.4 cod.proc.pen. in chiave di tutela del diritto di difesa e di riequilibrio costituzionale di una prima decisione emessa in assenza di contraddittorio : ..l'obiezione più consistente che l'opposto orientamento muove al riguardo fa leva sul penetrante accertamento che di norma richiede la giustificazione della provenienza del possesso di patrimoni, anche per interposta persona, che il condannato deve dare, ove il valore sia sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla sua attività economica. Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura "de

217

plano" in materia di confisca in sede esecutiva (art. 676 correlato all'art. 667 co. 4 c.p.p.) postula una semplicità nell'accertamento - arg. anche dal secondo comma dello stesso art. 676 - compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento. D'altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione mentre tale semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone definitorio di competenza. Comunque, esperita la procedura "de plano", l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (co. 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (co. 5 e art. 185 d. att.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre sin dall'inizio il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. I 9/8/2000 n. 3599 e Sez. III 28/7/95 n. 2414). ... Sotto il profilo costituzionale, nessun problema d'illegittimità deriva accordando privilegio all'indirizzo che riconosce la competenza a disporre la confisca in questione al giudice dell'esecuzione. Non in riferimento all'art. 24 co. 2 della Costituzione, per quanto si è evidenziato, aggiungendo che il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex artt. 111 della Costituzione, 593 co. 3 e, appunto, 666 co. 6 c.p.p., nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della Corte Costituzionale). Quanto al diritto al silenzio, esso attiene al momento dell'accertamento della responsabilità penale, sicché non assume rilievo in presenza di una condanna, restando così superata la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.) . . .

3.2 Sempre restando sul terreno della ricognizione della sequenza e del contenuto dei provvedimenti emessi, è esatto affermare che - nel caso in esame - i contenuti dell'atto di opposizione (dichiarato inammissibile per tardività) sono del tutto analoghi a quelli della richiesta di revoca della confisca, trattandosi di allegazioni in fatto tese a fornire dimostrazione della legittima provenienza dei beni sequestrati e confiscati.

Tali allegazioni rappresentano - in ogni caso - un dato «nuovo» rispetto ai contenuti del provvedimento originario di confisca, emesso - come si è detto - senza contraddittorio.

3.3 Il tema della presente decisione concerne pertanto l'esatta delimitazione dell'effetto preclusivo correlato non già ad un giudicato in senso formale (l'art. 648 cod.proc.pen. prende in esame le sole «sentenze» pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione e i decreti penali di condanna) quanto all'avvenuto esaurimento della serie di rimedi che l'ordinamento fornisce al soggetto destinatario di un provvedimento emesso in sede di esecuzione.

In particolare, vengono in rilievo le norme contenute nell'articolo 676 (possibilità di emettere *de plano* il provvedimento di confisca) 667 co.4 (facoltà di opposizione e correlata decadenza) e 666 co.6 cod.proc.pen. (ricorribilità per cassazione della decisione emessa in tema di opposizione).

Il tema è stato ampiamente esplorato dalla giurisprudenza di questa Corte che, nelle sue più recenti decisioni, ha affermato in via generale che il provvedimento del giudice dell'esecuzione - una volta divenuto formalmente irrevocabile - preclude una nuova pronunzia sul medesimo «petitum» non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finchè non si *prospettino 'nuove questioni in diritto o nuovi elementi di fatto'*, siano essi sopravvenuti ovvero *preesistenti ma non considerati* ai fini della decisione anteriore (così Sez. I n. 29983 del 31.5.2013, rv 256406).

127

Tale particolare conformazione del generale effetto preclusivo (da ritenersi, dunque, attenuato rispetto a quanto previsto dagli artt. 648 e 649 cod.proc.pen.) è particolarmente avvertita lì dove nel settore della esecuzione vengano in rilievo statuizioni relative alla intervenuta privazione della libertà personale, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione numero 18288 del 2010 -intervenuta sulla individuazione del limite alla declaratoria di inammissibilità di nuova istanza esecutiva di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen. - ove si è affermato che la declaratoria di inammissibilità risulta possibile esclusivamente nelle ipotesi in cui le questioni reiterate siano del tutto identiche rispetto a quelle già disattese e ciò non solo in relazione al petitum ma anche in rapporto alle ragioni in fatto o in diritto che lo sostengono. Tuttavia anche in campo di diritti patrimoniali alcune recenti decisioni di questa Corte (Sez. II n. 27702 del 1.4.2014, rv. 260232) hanno evidenziato che va ammessa in sede esecutiva la «riproposizione» di istanza di revoca della confisca già rigettata, in presenza di un significativo e stabile mutamento di giurisprudenza purchè connotato da caratteristiche di stabilità e univocità (nel caso trattato erano rilevanti anche decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo).

Ciò porta ad affermare che in chiave giurisprudenziale - attraverso la interpretazione sistematica delle diverse norme coinvolte - vi è una precisa tendenza che porta a considerare «vincibile» l'effetto preclusivo correlato alla definizione di un procedimento esecutivo (del resto estraneo all'ambito applicativo dell'art. 648 cod.proc.pen.) lì dove specifiche esigenze di tutela della posizione giuridica soggettiva del destinatario della statuizione antecedente vengano in concreto rilievo, anche in virtù della impossibilità di applicare alle decisioni emesse *in executivis* l'istituto della revisione di cui all'art. 629 e ss. cod.proc.pen. .

In tale quadro si inserisce, sul tema specifico qui in rilievo, la decisione Sez. I n. 4196 del 9.1.2009 ric. *Laforet* (rv 242844) tesa ad affermare la ammissibilità, con incidente di esecuzione, di una richiesta di «revoca» della confisca emessa ai sensi dell'art. 12 *sexies* l.356/'92 in ipotesi di «prove nuove» e dovendosi intendere per tali anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente dal giudice.

La decisione in parola tendeva peraltro a valorizzare la profonda analogia funzionale esistente tra la confisca «estesa» di cui all'art. 12 *sexies* e la confisca di prevenzione (argomento di recente ribadito, tra le altre, da Sez. I n.26527 del 20.5.2014, rv 259331) istituto nel cui ambito è pacificamente ammessa la revoca *ex tunc* del provvedimento ablatorio (con disciplina oggi formalizzata dal legislatore e contenuta nell'art. 28 D.Lgs. n.159 del 2011).

4. Va pertanto ritenuto che nel caso in esame, in virtù della particolare sequenza procedimentale descritta - con decreto di confisca «estesa» emesso in via diretta in sede esecutiva e senza previo contraddittorio - la pacifica tardività della esperita opposizione proposta ai sensi dell'art. 667 co.4 cod.proc.pen. non possa rappresentare un ostacolo alla ammissibilità di una «nuova» istanza esecutiva con cui si prospetti la illegittimità *ab origine* della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati.

Ciò perchè in un quadro interpretativo costituzionalmente orientato, la decisione di inammissibilità della nuova istanza finisce con il rendere del tutto «intangibile» un provvedimento di confisca emesso non soltanto in totale assenza di contraddittorio ma in assenza di ogni valutazione di merito sulla efficacia persuasiva (ed in tesi 'neutralizzante') di elementi di fatto offerti dalla parte destinataria della ablazione. Tale interpretazione, basata sulla ridotta portata preclusiva - in tal caso - dell'effetto di formale esaurimento dei rimedi ordinari avverso decisioni sfavorevoli emesse in sede esecutiva consente di ritenere conforme ai principi costituzionali (articoli 24 co.2 e co.4 nonché 111 co.2 Cost.) la vigente disciplina codicistica che non prevede la esperibilità della revisione (o di rimedio analogo, come previsto per le decisioni definitive della confisca in sede

RT

di prevenzione) avverso provvedimenti definitivi in tema di misure di sicurezza patrimoniale emessi in sede esecutiva ed ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen. .
Va pertanto disposto l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 21 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Umberto Giordano

